

Le solennità civili nelle volontà pie

Le disposizioni benefiche hanno sempre avuto importanza grande nella vita cristiana, giacchè per esse si espiano mancanze (*Tob.* 12, 9; *Prov.* 3, 3), si acquistano meriti (*Mth.* 6, 19-20; 10, 42). Nel diritto canonico è « pia » la volontà che, essendo motivata da fine religioso soprannaturale, è soggetta alla giurisdizione della chiesa. Deve essere un motivo soprannaturale che si traduce in una religiosità esterna, mediante la quale si coopera socialmente al fine della Chiesa. Mancando la religiosità esterna, non è atto « pio » in senso giuridico, per qualsiasi intenzione soprannaturale sia compiuto. Volontà pia, in concreto, è atto *inter vivos vel mortis causa* con cui si destinano dei beni temporali ad istituto od opera di religione (parrocchia, missioni, confraternita, sodalizio di dottrina cristiana, ecc.) o di carità cristiana: non quindi per semplice filantropia umana, di cui lo Stato rimane competente. Non ha importanza il mezzo od intermediario col quale si destina (ad es. tramite una personalità laica, istituto ecclesiastico non collegiale, o fondazione diretta): essenziale è la qualità religiosa della destinazione (*S. R. Rotae Decis.*, IV, 1912, p. 163). Queste volontà pie sono soggette, per la loro validità, alle sole norme dettate dal diritto naturale ed ecclesiastico: non interessa che siano contrastanti alle prescrizioni civili (can. 1513, § 1). La mancanza di solennità civili invaliderebbe una volontà pia nel solo caso che il diritto canonico ne esigesse la presenza in modo essenziale. L'accoglienza del diritto civile, nel diritto canonico, non si presuppone, ma deve apparire in modo esplicito: non basta dimostrare che non è rigettato positivamente. Difatti la Chiesa ha dimostrato, nella sua plurisecolare tradizione, avversione per ogni norma del diritto civile che coarti la libertà naturale di testare in favore di opere ecclesiastiche o caritative cristiane.

Ora, per il can. 1513, § 2, nelle ultime volontà *in bonum Ecclesiae* (cioè in favore della Santa Sede e di ogni altra persona morale ecclesiastica) si inculca di osservare « si fieri possit, sollemnitates iuris civilis »: solennità civili richieste solamente *ad liceitatem*, non *ad validitatem*. Per la loro validità basta che siano ornate dalle solennità nel diritto naturale e canonico prescritte: se l'erede conosce del testatore una volontà pia non sufficientemente esternata per diritto naturale, essa ha valore unicamente in foro conscientiae. Per le altre ultime volontà pie non in bene della Chiesa (es. suffragi o stipendi di Messe, in favore di poveri) non sono prescritte canonicamente le solennità civili, neppure *ad liceitatem*: queste sono rimesse alla coscienza e prudenza dei fedeli. E, tuttavia, la mente del legislatore ecclesiastico è che ogni volontà pia sia ornata di solennità civili, onde

non venga frustrato il bene spirituale a cui quella mira. E' dovere di carità ammonire e aiutare i fedeli affinché palesino la loro intenzione benefica in forma civilmente valida. La forma civile potrebbe, in via eccezionale, diventare un dovere quando si deve assicurare l'eredità o donazione a causa pia per motivo di giustizia (es. per restituzione). Il codice canonico fa solamente dovere di usare la forma civile per le ultime volontà in bene della chiesa, onde evitare sia danni alle persone morali ecclesiastiche, sia scandali che potrebbero sorgere dall'imporre canonicamente l'esecuzione di testamenti o ultime volontà civilmente irritati.

Nell'ipotesi che queste ultime volontà in favore della Chiesa siano state fatte senza solennità civili, « heredes moneantur ut testatoris voluntatem adimpleant » (c. 1513 § 2). Essendo volontà valide, l'esecuzione è un dovere di giustizia. L'Ordinario del luogo farà un ammonimento (can. 2384; 2307) che non è solo esortativo, ma precettivo (Comm. I. A. del C.: 17 febbraio 1930, A. A. S., 22 [1930], 196) in quanto ricorda un dovere di giustizia che si fonda sul diritto naturale. L'Ordinario ammetterà facilmente una composizione o transazione fra chiesa ed eredi (S. Penit. 10 gennaio 1901): non infliggerà pene ecclesiastiche se non dopo aver tentato inutilmente la composizione ragionevole, e solo se con esse preveda di ottenere un maggior bene sia per l'erede che per la Chiesa. La Chiesa, anche in queste disposizioni, è madre educatrice: mentre afferma la sua sovranità, non disdegna d'adattarsi alle situazioni civili, onde evitar conflitti e danni alla comunità ecclesiale; e nello stesso tempo suggerisce una composizione onde insegnare il distacco dignitoso dall'avidità del denaro. Essa è luminoso esempio ad ogni fedele anche per le contese circa i beni terreni.

Sac. TULLO GOFFI

Professore di Morale nel Seminario di Brescia

IMPORTANTE!

Coloro che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento sono vivamente pregati di effettuare il versamento della quota al più presto, servendosi dell'unito modulo di c.c.p. N. 3/1077.